



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO**

---

**CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

SENTENZA 171/2021 -5 febbraio 2021

ALESSANDRO

**giudice**

A.A.

**ricorrente**

Fondo Pensioni Sicilia

**convenuto**

**Potere di rappresentanza processuale dell'Assessore – Sussistenza – Distinzione soggettiva tra Assessore e Dipartimento – Non sussistenza.**

L'attribuzione delle funzioni gestionali ai dirigenti generali dei dipartimenti (del medesimo assessorato) nonché delle competenze a promuovere e resistere alle liti (art. 7 lett. h) della L.R. n. 10/2000), non rileva in punto di rappresentanza processuale istituzionale, intestata all'Assessore al ramo, né potrebbe predicarsi una distinzione soggettiva tra Assessore e Dipartimento, essendo quest'ultimo il "mezzo" attraverso cui il primo esercita "i propri compiti" (art. 5 L.R. n. 19/2008). Quanto alla rilevanza esterna dell'assessore regionale è affermazione consolidata che "la Regione Sicilia[na], per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna" [...] avendo proprie attribuzioni, la rappresentanza di un ramo dell'amministrazione e, conseguentemente, un'autonoma (rispetto al Presidente della regione) legittimazione processuale e sostanziale.

**Estensore della massima** avv. Orazio Sciacca